DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente

(75/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE [2], esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata a un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata per la prima volta trasmessa una domanda di parere ;

considerando che la prima domanda di parere è stata sottoposta a tale comitato il 22 dicembre 1972 ; che il periodo di tempo trascorso non è stato sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e che occorre quindi prorogare soltanto temporaneamente il periodo di validità delle suddette procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nei seguenti articoli le parole « trenta mesi » sono sostituite dalle parole « centodue mesi » :

— articolo 14 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE [4],

— articolo 9 ter della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [5], modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,

— articolo 13 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile [6], modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,

— articolo 10 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [7], modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,

— articolo 31 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [8], modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

(1) GU n. C 111 del 20. 5. 1975, pag. 26.
(2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(4) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 36.
(5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(6) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(7) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(8) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.